



Ente d'Ambito Napoli 1

**Relazione alla contabilità
economico-patrimoniale
esercizio 2025**

INDICE

1. Normativa di riferimento	3
2. Conto economico e stato patrimoniale	4
2.1. Conto economico	4
2.1.1. Componenti positivi della gestione	6
2.1.2. Componenti negativi della gestione	8
2.1.3. Proventi ed oneri finanziari.....	10
2.1.4. Rettifiche	11
2.1.5. Proventi e oneri straordinari.....	11
2.1.6. Risultato prima delle imposte	13
2.1.7. Imposte.....	13
2.1.8. Risultato d'esercizio	13
2.2. Stato patrimoniale attivo.....	14
2.2.1. Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di dotazione	14
2.2.2. Immobilizzazioni	14
2.2.2.1. Immobilizzazioni immateriali	14
2.2.2.2. Immobilizzazioni materiali	15
2.2.2.3. Immobilizzazioni finanziarie.....	16
2.2.3. Rimanenze	17
2.2.4. Crediti	17
2.2.5. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	19
2.2.6. Disponibilità liquide.....	19
2.2.7. Ratei e risconti.....	20
2.3. Stato patrimoniale passivo	21
2.3.1. Patrimonio netto	21
2.3.2. Fondi per rischi ed oneri	22
2.3.3. Trattamento di fine rapporto.....	24
2.3.4. Debiti	24
2.3.5. Ratei e risconti e contributi agli investimenti	25
3. Stampe allegate.....	27

1. Normativa di riferimento

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai criteri di valutazione indicati nell'Allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA” e, per quanto lì non previsto, agli articoli dal n. 2423 al n. 2435 bis del Codice civile, ai principi contabili emanati dall'OIC e al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”, e successive modifiche e integrazioni.

2. Conto economico e stato patrimoniale

2.1. Conto economico

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I proventi da trasferimenti a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;

- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare, quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

2.1.1. Componenti positivi della gestione

I componenti positivi della gestione comprendono:

- Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.
- Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.
- Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
- Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato.
- Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce.
- Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza.
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del Codice civile.
- Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del Codice civile.

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.
- Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio.
- Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi.
- Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

A	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	Proventi da tributi	0,00	0,00			0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00			0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	859.835,82	917.279,89			-57.444,07
a	Proventi da trasferimenti correnti	859.835,82	917.279,89		A5c	-57.444,07
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00			0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00			0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00			0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00			0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	A5	A5 a e b	0,00
	Totale componenti positivi della gestione A)	859.835,82	917.279,89			-57.444,07

2.1.2. Componenti negativi della gestione

I componenti negativi della gestione comprendono:

- Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.
- Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio.
- Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria.
- Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio.
- Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio.
- Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio.
- Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza.
- Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del Codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
- Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio.

- Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL).
- Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

B	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162,00	0,00	B6	B6	162,00
10	Prestazioni di servizi	195.709,98	135.579,45	B7	B7	60.130,53
11	Utilizzo beni di terzi	7.000,00	5.943,84	B8	B8	1.056,16
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00			0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00			0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00			0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00			0,00
13	Personale	193.911,76	159.362,56	B9	B9	34.549,20
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13	0,00
18	Oneri diversi di gestione	221.366,62	0,00	B14	B14	221.366,62
	Totale componenti negativi della gestione B)	618.150,36	300.885,85			317.264,51

2.1.3. Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari comprendono:

- Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gliavanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.
altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
- Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
- Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00			0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00			0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00			0,00
20	Altri proventi finanziari	30,43	22,57	C16	C16	7,86
	Totale proventi finanziari	30,43	22,57			7,86
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00			0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00			0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00			0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI(C)	30,43	22,57			7,86

2.1.4. Rettifiche

In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.

D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19	0,00
	TOTALE RETTIFICHE(D)	0,00	0,00			0,00

2.1.5. Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari comprendono:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, derivanti da rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.
- Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
- Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:
- Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da

minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

- Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.
- Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Per l'ente la composizione delle sopravvenienze e delle insussistenze è la seguente.

Le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo pari a € 108.608,12 sono così composte:

- Altre sopravvenienze attive per € 108.144,64
- debiti definitivamente cancellati con la revisione ordinaria dei residui passivi per € 463,48.

Le sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo pari a € 10.190,01 sono così composte:

- crediti definitivamente cancellati con la revisione ordinaria dei residui attivi per € 10.190,01.

E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
24	Proventi straordinari	108.608,12	131.673,77	E20	E20	-23.065,65
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00			0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00			0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	108.608,12	131.673,77		E20b	-23.065,65
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00
	Totale proventi	108.608,12	131.673,77			-23.065,65
25	Oneri straordinari	10.190,01	10.521,57	E21	E21	-331,56
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00			0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	10.190,01	10.521,57		E21b	-331,56
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d	0,00
	Totale oneri	10.190,01	10.521,57			-331,56

2.1.6. Risultato prima delle imposte

Il risultato prima delle imposte è pari a € 340.134,00.

CONTO ECONOMICO	2025	2024	Variazioni
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	859.835,82	917.279,89	-57.444,07
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	618.150,36	300.885,85	317.264,51
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	241.685,46	616.394,04	-374.708,58
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	30,43	22,57	7,86
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	98.418,11	121.152,20	-22.734,09
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	340.134,00	737.568,81	-397.434,81
Imposte	12.957,18	10.584,42	2.372,76
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	327.176,82	726.984,39	-399.807,57

2.1.7. Imposte

Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

	2025	2024	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
26 Imposte	12.957,18	10.584,42	22	22	2.372,76

2.1.8. Risultato d'esercizio

Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

Il risultato dell'esercizio al 31/12/2025 è di € 327.176,82.

2.2. Stato patrimoniale attivo

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

2.2.1. Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di dotazione

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

A	1	CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
		CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00			0,00

2.2.2. Immobilizzazioni

2.2.2.1. Immobilizzazioni immateriali

Nelle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono iscritti gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'Ente. Le immobilizzazioni materiali sono ulteriormente distinte in beni demaniali, patrimoniali disponibili e indisponibili.

La valutazione avviene secondo quanto disposto ai punti 6.1, 9.3 e 3.18 dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.

B	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		

2.2.2.2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

B	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
2.1 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
2.2 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
2.3 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.219,91	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.219,91	0,00		

2.2.2.3. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 Codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21.

b) Partecipazioni non azionarie

c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 Codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

B	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
IV	Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00			0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3		0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00			0,00

2.2.3. Rimanenze

Le giacenze di magazzino quali materie prime, secondarie e di consumo, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e lavoro in corso su ordinazione sono valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

C I	Rimanenze	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI	0,00
	Totale	0,00	0,00			0,00

2.2.4. Crediti

I **crediti di funzionamento** sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro-soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato

La riconciliazione tra crediti e residui attivi è la seguente:

Totale crediti stato patrimoniale	+	112.059,27 €
Fondo svalutazione crediti	+	- €
Saldo Credito IVA al 31/12	-	- €
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali	+	- €
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale	-	- €
Altri crediti non correlati a residui	-	- €
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale	+	- €
RESIDUI ATTIVI	=	112.059,27 €

C	II	Crediti	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1		Crediti di natura tributaria	0,00	0,00			0,00
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			0,00
b		Altri crediti da tributi	0,00	0,00			0,00
c		Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00			0,00
2		Crediti per trasferimenti e contributi	112.059,27	215.443,97			-103.384,70
a		verso amministrazioni pubbliche	112.059,27	215.443,97			-103.384,70
b		imprese controllate	0,00	0,00		CII2	0,00
c		imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3	0,00
d		verso altri soggetti	0,00	0,00			0,00
3		Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1	0,00
4		Altri Crediti	0,00	1.670,29	CII5	CII5	-1.670,29
a		verso l'erario	0,00	0,00			0,00
b		per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00			0,00
c		altri	0,00	1.670,29			-1.670,29
		Totale crediti	112.059,27	217.114,26			-105.054,99

2.2.5. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

C III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00			0,00

2.2.6. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. È il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
- Altri depositi bancari e postali;
- Denaro e valori in cassa;
- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.

Il valore è così composto:

- conto di tesoreria per € 5.133.461,77.

C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	Conto di tesoreria	5.133.461,77	4.638.993,15			494.468,62
a	Istituto tesoriere	5.133.461,77	4.638.993,15		CIV1A	494.468,62
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00			0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1B e CIV1c	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			0,00
	Totale disponibilità liquide	5.133.461,77	4.638.993,15			494.468,62

2.2.7. Ratei e risconti

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

D	RATEI E RISCONTI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00			0,00

2.3. Stato patrimoniale passivo

2.3.1. Patrimonio netto

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Il **fondo di dotazione** rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le **riserve disponibili** costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento;
- 3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le **riserve indisponibili**, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

- 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.
- 2) "altre riserve indisponibili".

Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati

economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili

Riserve negative per beni indisponibili di cui alla lettera e), può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce “risultati economici di esercizi precedenti” e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l’incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all’importo complessivo delle riserve indisponibili.

La variazione del patrimonio netto con l’esercizio precedente è così riepilogata

+ / -	Risultato economico dell’esercizio	327.176,82
=	Variazione al patrimonio netto	327.176,82

A	PATRIMONIO NETTO	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
I	Fondo di dotazione	656.907,00	656.907,00	AI	AI	0,00
II	Riserve	357.053,91	357.053,91			0,00
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00			0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali disponibili e per i beni culturali	0,00	0,00			0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00			0,00
f	altre riserve disponibili	357.053,91	357.053,91			0,00
III	Risultato economico dell’esercizio	327.176,82	726.984,39	AIX	AIX	-399.807,57
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.772.290,66	3.045.306,27	AVII		726.984,39
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00			0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.113.428,39	4.786.251,57			327.176,82

2.3.2. Fondi per rischi ed oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2	0,00
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00			0,00

2.3.3. Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è rappresentato dalla quota maturata alla data di riferimento dello stato patrimoniale nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00			0,00

2.3.4. Debiti

Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Debiti per trasferimenti e contributi.

Altri Debiti. Comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni.

La riconciliazione tra debiti e residui passivi è la seguente

Totale debiti stato patrimoniale	+	133.312,56 €
Debiti da finanziamento	-	- €
Residui Titolo IV + interessi mutui	+	- €
Residui titolo V anticipazioni	+	- €
Impegni pluriennali titolo III e IV*	-	- €
altri residui non connessi a debiti	+	- €
RESIDUI PASSIVI	=	133.312,56 €

D	DEBITI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00			0,00
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5		0,00
2	Debiti verso fornitori	3.210,01	0,00	D7	D6	3.210,01
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00			0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00			0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00			0,00
5	Altri debiti	130.102,55	69.855,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13	60.246,71
a	tributari	29.365,12	1.548,00			27.817,12
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.233,74	0,00			3.233,74
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00			0,00
d	altri	97.503,69	68.307,84			29.195,85
	TOTALE DEBITI (D)	133.312,56	69.855,84			63.456,72

2.3.5. Ratei e risconti e contributi agli investimenti

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento. È previsto che l'ammontare dei risconti debba essere ridotto annualmente della quota di ammortamento attivo determinata nella stessa aliquota con la quale viene calcolato l'ammortamento del bene cui si riferisce il contributo in modo tale da sterilizzare il costo della quota di ammortamento contabilizzata sul bene per la parte riconducibile al contributo stesso. Contestualmente, i risconti passivi debbono essere incrementati per l'importo dei contributi ricevuti dall'Ente e destinati alla realizzazione di opere. Figurano tra questi anche i contributi che finanziano opere ancora in corso di realizzazione per i quali però non viene calcolata la quota di ammortamento attivo in quanto quest'ultima partirà solo all'iniziare dell'ammortamento effettivo del bene, ossia una volta terminati i lavori ed effettuate le procedure di collaudo.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

E	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2025	2024	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	Variazioni
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00			0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00			0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00			0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00			0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00			0,00

3. Stampe allegate

Sono allegate le seguenti stampe:

- Stato patrimoniale attivo al 31/12/2025;
- Stato patrimoniale passivo al 31/12/2025;
- Conto economico al 31/12/2025.